

COMUNE DI BOSISIO PARINI

STATUTO

Delibere nn. 3 e 17 del 14/2/2000 e del 8/5/2000.

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – IL COMUNE DI BOSISIO PARINI

Bosisio Parini sorge in una amena posizione su una collinetta morenica che declina sulla riva orientale del Lago di Pusiano.

La circoscrizione del Comune di Bosisio Parini è costituita dal capoluogo e della caratteristica frazione di Garbagnate Rota.

E' la patria del poeta Giuseppe Parini.

Appartiene alla Provincia di Lecco, fa capo alla diocesi di Milano, rito ambrosiano.

Il Comune di Bosisio Parini è un Ente locale autonomo che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

L'ordinamento comunale si fonda sull'aspirazione della comunità di Bosisio Parini per una coordinata convivenza civile.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
2. Il Comune garantisce l'ordinata convivenza dei cittadini, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune pone al centro della sua iniziativa il rispetto, la difesa e la promozione della dignità della persona umana; provvede altresì ad assicurare la centralità dell'uomo attraverso l'attenta considerazione delle diverse formazioni sociali e culturali nelle quali essa si esprime, prima di tutte le famiglie.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della cosa pubblica.
5. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale. Con riferimento agli interessi di cui non ha disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli interessi.
6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una maggiore qualità della vita;
- e) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, regolamenti e dal presente statuto.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- 1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo, fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea, relativa alla Carta dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e lo Stato sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4 – SEDE COMUNALE

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale ubicata in Piazza Parini.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5 – STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE

- 1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono determinati in conformità alla legge.
- 2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.
- 3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4. Sullo stemma e il gonfalone vengono rappresentati:
 - a) la lira, segno di riconoscimento del poeta, con particolare riferimento al poeta Giuseppe Parini;
 - b) la stella con otto raggi d'oro, simbolo di azioni magnanime e di fama;
 - c) quattro bisanti d'oro, simbolo di prosperità;
 - d) tre pennelli impregnati di azzurro con setole all'insù legati di azzurro simbolo del pittore con particolare riferimento a Andrea Appiani.

ART. 6 – ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “ albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire la più ampia conoscenza degli atti emanati dall'Amministrazione Comunale e da altre Pubbliche Amministrazioni, l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

ART. 9 – CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo le competenze ad esso attribuite dall'art. 32 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa, funzionale e programmatica.
4. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco

ART. 10 FUNZIONAMENTO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Detto regolamento dovrà indicare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo, in ogni caso, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la

dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia delle deliberazioni è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 11 – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle forme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 12 – CONVOCAZIONI

Il Sindaco o il Presidente, se istituito ed eletto, convoca il consiglio, formula l'ordine del giorno, dirige i lavori e l'attività del consiglio, secondo le norme del regolamento.

ART. 13 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle sue funzioni può istituire delle commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. In qualsiasi momento il consiglio comunale può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, la cui presidenza è riservata alle opposizioni.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti del consiglio al fine di favorire il maggior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale

ART. 15 – CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA – PROGRAMMA DI GOVERNO

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi trenta giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsto dall'art. 36 comma 2' del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16 . SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge e di norma:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 de D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 17 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

ART. 18 – GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento. Per i gruppi di minoranza i capigruppo sono individuati nel candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste, salvo la facoltà dei gruppi di eleggere un altro consigliere del medesimo gruppo.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 19 – NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambi i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine al terzo grado, del Sindaco.
3. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la compatibilità del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 20 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due e fino a un massimo di sei assessori, compreso il Vice Sindaco. Il numero è determinato dal Sindaco con proprio provvedimento.
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate

competenze socio – culturali, tecnico – amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alla sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ART. 21 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della giunta.
5. L'autorizzazione all'affidamento di incarichi per prestazioni professionali in favore dell'Amministrazione è di competenza della giunta.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 32 lett l) della legge n. 142/90 e successive modificazioni.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART. 23 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

ART. 24 – DECADENZA DELLA GIUNTA – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della giunta.
2. Il Sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la giunta cessano immediatamente della carica a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia.
6. Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ART. 25 – ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la Costituzione italiana.
3. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco compie gli atti di governo e di amministrazione riservati dalla legge e al presente statuto.

ART. 26 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 27 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Il Vice Sindaco e/o l'assessore possono sostituire il Sindaco nella presidenza del Consiglio comunale solo se consiglieri comunali.

ART. 28 – DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per i motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto al consiglio.
5. Il Sindaco può conferire anche ai consiglieri non componenti la giunta l'incarico di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici.

ART. 29 – DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE .- OBBLIGO DI ESTENSIONE

1. Il Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini entro il quarto grado.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 30 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.LSG. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 31 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.- c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 32 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema della classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, all'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la disciplina dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ART. 33 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dal Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 34 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti

richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità a personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto in cui il comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 45 del D.lsg. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

ART. 35 – SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge 142/90, inserito dall'art. 6 comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127,
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142/90, aggiunto dall'art. 6 comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti di lavoro.
5. In relazione al combinato disposto dall'art. 51 comma 3/bis della legge 142/90, come modificato dall'art. 2 comma 13 della legge 16 giugno 1998 n. 191 e 17, comma 68 lett. c), dalla legge 127/1997, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51 comma 3 della citata legge 142/90.

ART. 36 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi

di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, dalla legge e dalle altre norme regolamentari che disciplinano la materia.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al comma 2, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART. 37 - AVOCAZIONE

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o altro dipendente.

ART. 38 – UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lsg. 3 febbraio 1993 n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, il Comune provvede, con apposito regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IV – SERVIZI

ART. 39 – FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione dei fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in

relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 40 – GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 41 –AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente e imprenditorialmente rilevanti il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore generale, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata di necessaria professionalità.
5. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
6. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di altre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto della nomina del nuovo consiglio.
7. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
8. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
9. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
10. Il Comune conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
11. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 42 - ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 41 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Per la nomina si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 41 per le aziende speciali.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni, perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico – finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 43 – SOCIETA'

1. Il Comune può gestire servizi di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può istituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 142/90.
3. Per l'approvazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 553 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai sensi della legge 154/81 i consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 44 – CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il

profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.

2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

ART. 45 – CESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO V – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ART. 46 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività istituzionali da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, può essere organizzata avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 47 – CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale e maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 48 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI – PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

ART. 49 – DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 , disciplinerà le alienazioni patrimoniali e la gestione del demanio.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli interventi.

ART. 50 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- 1.- L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.lsg. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 51 REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. La revisione economico – finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 50, disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 52 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Valorizza, al fine, con favore, il costituirsi di associazioni che concorrono, con metodo democratico all'esercizio dell'attività comunale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che indicano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessi secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 53 RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, a coloro che ne fanno richiesta, mettendo a disposizione sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso saranno appositamente regolamentate con atto deliberativo da parte dell'Amministrazione.
3. Per la copertura delle spese di gestione delle sedi messe a disposizione può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, per dibattere tematiche di interesse locale e sovracomunali.

ART. 54 – CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce la consultazione dei cittadini, gruppi e organismi sociali per esprimersi sull'attività dell'ente. A tale fine può avvalersi di audizioni delle forze politiche, economiche, culturali e sociali che possono contribuire col loro apporto e sulla base di specifiche esperienze alla ricerca di soluzioni appropriate nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 55 – INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed altri gruppi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo. Le forme di incentivazione verranno erogate nel rispetto dell' art. 12 della legge n. 241/90.

ART. 56 – ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE DEI CITTADINI

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono presentare al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale.
2. Se le sottoscrizioni dei proponenti sono almeno 200, il Sindaco, la giunta o il consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte, entro 60 giorni dalla loro presentazione, secondo le modalità, i tempi fissati dal regolamento.

CAPO II – REFERENDUM

ART. 57 – AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale a maggioranza semplice;
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

ART. 58 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è aggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione di presa d'atto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio comunale la deliberazione di presa d'atto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III – DIFENSORE CIVICO

ART. 59 – ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del “ difensore civico” quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico – amministrativa.
4. Il difensore civico decade con il consiglio comunale che lo ha nominato; dura comunque in carica fino all'elezione del successore.
5. Il difensore civico può essere revocato anticipatamente dal consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. Con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
7. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altre pubbliche amministrazioni della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli enti predetti verranno disciplinati da apposite convenzioni. Il difensore civico verrà nominato in ogni caso da ciascun comune o ente aderente secondo le norme contenute nei rispettivi statuti.

ART. 60 – DIRITTO D'ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalle legge e dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il diritto di accesso a determinate categorie di documenti può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del dirigente competente che vieta l'esibizione degli atti secondo quanto previsto dal regolamento quando la diffusione degli stessi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 61 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento su diritto di accesso detta le norme atte e garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

ART. 63 . ENTRATA IN VIGORE STATUTO

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

ART. 64 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e della province, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.